



Notizie dal web n. 13/2023

7 aprile 2023

Le ultime novità previste dal provvedimento includono la possibilità per le PA di utilizzare anche personale in somministrazione dalle agenzie del lavoro e, per quanto riguarda gli enti del Sud, la stabilizzazione, passati 24 mesi di circa 800 tecnici assunti per l'amministrazione dei fondi strutturali, con un percorso parallelo a quello già previsto dal DL per i contratti a termine dell'Agenzia per la coesione.

Inoltre è stato inserito un emendamento che permetterà di caricare integralmente sul Piano nazionale complementare i progetti oggi in coabitazione con il PNRR, con un meccanismo che potrebbe rivelarsi utile anche nel caso di contestazioni comunitarie. Un'altra modifica fissa l'iter per l'Einstein Telescope in Sardegna per la ricerca di onde gravitazionali. Poi, una serie di semplificazioni per accelerare i cantieri romani in vista del Giubileo 2025. In quest'ambito è stato previsto 1 milione di euro per collocare nel 2024 totem con defibrillatori teleconnessi al 118 nel caso di malessere dei pellegrini. In fatto di energia,

il Gse potrà affiancare il ministero dell'Ambiente per gli investimenti della Missione 2 (transizione ecologica) del Piano e viene confermata la lunga serie di semplificazioni per gli impianti energetici sostenibili. Poche le modifiche in riferimento ai primi articoli, quelli che decidono del ridisegno della governance del Piano spostando i poteri a Palazzo Chigi. Fitto ha confermato che le nomine della nuova prima linea nella gestione del PNRR arriveranno a fine aprile, dopo la conversione definitiva del decreto. La programmazione aggiornata, e soprattutto il capitolo aggiuntivo di RepowerEU, correranno su due direttrici principali.

La prima è il coinvolgimento delle grandi partecipate dell'energia come «Eni, Enel, Snam e Terna» per realizzare progetti per l'autonomia strategica, l'altro filone guarda, invece, al rilancio degli «incentivi per imprese e famiglie», a partire dai crediti d'imposta. Per far correre anche il resto del Piano, resta l'esigenza di rafforzare la Pubblica amministrazione; ecco perché il Governo ha deciso di portare oggi in CdM il decreto sulle assunzioni, che però giungerà ad essere approvato mutilato dalle sue norme più controverse. Da OREP.



In questo numero

Ok in Commissione al Decreto PNRR3

1

Per la PA pagamenti più veloci

2

Cassazione: per l'abuso edilizio il giudice dell'esecuzione ha l'onere dell'istruttoria

3

Nuovo piano di rinegoziazione mutui per sostenere gli enti locali

4

270mln per progetti privati di rigenerazione urbana

4

CdS: la richiesta di proroga del permesso di costruire sempre prima della scadenza



Per la PA pagamenti più veloci

Il rispetto dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni (con eccezione degli enti del servizio sanitario nazionale) peserà sulle retribuzioni dei dirigenti. Sia di quelli direttamente responsabili del pagamento delle fatture commerciali, sia di quelli apicali. Le performance dei manager pubblici saranno infatti valutate anche in relazione alla tempestività con cui vengono saldati i creditori e verranno posti specifici obiettivi annuali ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30%. La misura, che attua la Riforma 1.11 del Piano nazionale di ripresa e resilienza è stata inserita in uno degli emendamenti del governo al decreto legge Pnrr ter depositati ieri in commissione bilancio del Senato che, dopo giorni di stand by, ha ripreso i lavori sul provvedimento. Il decreto sarebbe dovuto andare ieri all'esame dell'aula ma i ripetuti "stop-and-go" in commissione hanno rinviato l'approdo in aula a mercoledì 12 aprile. Il testo dovrà poi passare all'esame della Camera, per essere convertito in legge entro il 25 aprile.

Tra gli emendamenti del governo depositati ieri va segnalato anche quello che stanziava un contributo una tantum di 40 milioni di euro destinato ai soggetti gestori di Spid per la fornitura del servizio di identità digitale, a fronte dei costi sostenuti per l'adeguamento delle infrastrutture tecnologiche alla crescente domanda da parte di utenti e service provider pubblici (con livelli di qualità di servizio, sicurezza e affidabilità più stringenti), nonché per garantire l'allineamento costante dei dati comunicati dai cittadini in fase di richiesta delle identità digitali con i dati presenti nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr). Anche in questo caso si tratta di intervento finalizzato a consentire il raggiungimento di un obiettivo Pnrr (Missione 1 Componente 1 Sub-investimento 1.4.4). "Si tratta di un primo passo verso il processo di razionalizzazione del sistema dell'identità digitale, per assicurare la continuità operativa del servizio, ma anche garantire gli adeguamenti tecnologici necessari affinché tutti i cittadini possano beneficiare di un'identità digitale sempre più sicura, affidabile ed efficiente", ha sottolineato il sottosegretario con delega all'Innovazione tecnologica, Alessio Butti. "Continueremo a lavorare per garantire l'interoperabilità delle informazioni tra le p.a. e per semplificare l'identità digitale nel nostro Paese alla luce degli importanti obiettivi previsti dal Pnrr sulla transizione digitale". Con un emendamento depositato ieri in commissione il governo ha deciso di rinviare di sei mesi (dal 21 giugno 2023 a fine anno) il termine previsto dalla legge delega 71/2022 per dare attuazione alla riforma dell'ordinamento giudiziario e del Csm. L'esigenza di prorogare il termine, si legge nella relazione di accompagnamento, deriva dalla considerazione che "lo scioglimento delle Camere" e il "rinnovo della compagine di Governo ha impedito di avviare tempestivamente l'elaborazione dei decreti legislativi".

Un emendamento governativo prevede la possibilità per il Ministero delle imprese e del made in Italy di avvalersi a titolo gratuito, della collaborazione dell'Agenzia delle entrate per l'attività di controllo e il rispetto delle scadenze legate all'investimento M1C2 1.1. - Transizione 4.0 che prevede il riconoscimento di incentivi concessi nella forma di crediti d'imposta compensabili orizzontalmente. Da *Italia Oggi*.



Cassazione: per l'abuso edilizio il giudice dell'esecuzione ha l'onere di istruttoria

La Corte di Cassazione - IV sezione penale - ha annullato il rigetto, da parte della Corte d'appello in qualità di giudice dell'esecuzione, di una domanda di revoca dell'ordine di demolizione, contestando di non aver ottemperato ai principi da applicare in questo caso. In particolare, si contesta alla Corte d'appello di non avere condotto una «adeguata istruttoria» sulla vicenda. Vicenda che vede come protagonista un immobile nel comune di Napoli sul quale è stato accertato un abuso edilizio, e a causa del quale è stata emessa una sentenza di condanna irrevocabile nei confronti del proprietario. L'interessato aveva presentato una richiesta di sanatoria all'ufficio condono edilizio del comune di Napoli, senza alcun esito.

La Corte d'appello di Napoli, si legge nella ricostruzione contenuta nella pronuncia n.13819/2023, aveva ritenuto insussistenti i presupposti per disporre la revoca dell'ordine di demolizione perché convinta di una "prognosi" negativa circa il buon esito del procedimento amministrativo, in ragione di un silenzio «ostinato e protratto da parte dell'ente comunale» in risposta alla richiesta di informazioni presentata. In sostanza, il responso della Corte d'appello si sarebbe basato unicamente sulla mancata risposta da parte dell'ufficio comunale interpellato.

Dopo aver ricordato che l'ordine di demolizione «non è suscettibile di passare in giudicato ed è riesaminabile in fase esecutiva», i giudici della Cassazione ricordano, in base a una consolidata giurisprudenza, i doveri in capo al giudice dell'esecuzione nei casi in cui il provvedimento (relativo alla richiesta di sanatoria) non sia ancora intervenuto. «Compito del giudice dell'esecuzione - ribadiscono i giudici - è quello di valutare il rispetto della normativa sostanziale di riferimento con la considerazione delle seguenti condizioni: a) la tempestività e proponibilità della domanda; b) la effettiva ultimazione dei lavori entro il termine previsto per l'accesso al condono; c) il tipo di intervento e le dimensioni volumetriche; d) la insussistenza di cause di non condonabilità assoluta; e) l'avvenuto integrale versamento della somma dovuta ai fini dell'oblazione; f) l'eventuale rilascio di un permesso in sanatoria o la sussistenza di un permesso in sanatoria tacito». In base agli elementi emersi nella vicenda in questione, «deve quindi ritenersi che il giudice dell'esecuzione non abbia fatto adeguato governo dei predetti principi e, conseguentemente, non abbia rispettato il *dictum* imposto con la sentenza di annullamento con rinvio e concretamente rappresentato dalla richiesta di espletamento di una più adeguata istruttoria».

Cosa avrebbe invece dovuto fare, invece, il giudice dell'esecuzione? «Una volta operata l'istruttoria preliminare demandata dal provvedimento di annullamento con rinvio - si legge nella pronuncia della Cassazione - avrebbe dovuto consequenzialmente verificare gli effettivi tempi di definizione del procedimento amministrativo - attraverso l'esperienza di ulteriori mezzi di prova, ai sensi dell'art.666, comma 5, cod.proc.pen. - mediante l'assunzione di specifiche informazioni da parte dei soggetti responsabili del procedimento medesimo, eventualmente mediante la loro personale convocazione». Il tutto allo scopo di verificare non solo l'emissione di atti amministrativi tali da giustificare la revoca dell'ordine di demolizione, ma anche «quando sia concretamente prevedibile e probabile remissione, entro breve tempo, di atti amministrativi incompatibili» e tali da giustificare la sospensione dell'ordine di demolizione. Cosa che, nel caso specifico - a giudizio della Corte di Cassazione - la Corte d'appello non ha fatto, e che ora dovrà fare, a seguito dell'accoglimento del ricorso e dell'ennesimo rinvio al giudice dell'esecuzione. *Da NT+*.



Nuovo piano di rinegoiazione mutui di CdP per sostenere gli enti locali

Prende il via da oggi, 6 aprile, il nuovo piano di rinegoiazione dei mutui lanciato da Cassa depositi e prestiti (Cdp) per sostenere i comuni, le province e le città metropolitane. Un'operazione che, spiega una nota, attraverso una rimodulazione del profilo di rimborso dei prestiti, consentirà di liberare rilevanti risorse, utili a generare un sensibile impatto positivo sul territorio. L'iniziativa coinvolgerà circa 6.600 enti locali, che potranno rinegoiare fino a 130 mila mutui per un debito residuo totale di circa 24 miliardi di euro.

Le modalità operative per procedere alla rinegoiazione da parte degli enti sono delineate nella circolare n.1303. Nel periodo di adesione, che va dal 6 al 26 aprile 2023, Cassa depositi e prestiti metterà a disposizione l'elenco dei prestiti originari, rendendo note le relative condizioni economiche di rinegoiazione nella sezione dedicata alla pubblica amministrazione sul sito internet di Cassa depositi e prestiti (tutte le informazioni operative disponibili nella pagina dedicata cdp.it/rinegoiazione2023).

Per la prima volta, continua la nota della Cassa, gli enti potranno finalizzare l'iter di adesione con una modalità interamente digitale, dalla fase istruttoria e fino a quella contrattuale, che consente di velocizzare e semplificare sensibilmente l'intero processo.

L'operazione, è l'auspicio dell'istituto, consentirà agli enti di liberare risorse immediatamente utilizzabili per sostenere i servizi sul territorio, a vantaggio di famiglie e imprese, e potranno essere destinate anche agli investimenti programmati in uno scenario caratterizzato dall'incertezza collegata all'attuale contesto macro-economico e geopolitico, che ha prodotto sensibili incrementi dei costi energetici e delle materie prime.

Il testo del documento su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

Da *Italia Oggi*.

270mln per progetti privati di rigenerazione urbana

Attuare i Piani Urbani Integrati delle 14 Città Metropolitane, sostenendo progetti privati di rigenerazione urbana sostenibile e di rivitalizzazione economica.

È questo l'obiettivo principale del **Fondo tematico da 272 milioni di euro** gestito dal Ministero dell'Interno e dalla Banca europea per gli investimenti (BEI). Il Fondo tematico per i Piani Integrati Urbani contribuirà ad attrarre investimenti privati e a combinarli con le risorse del PNRR, con l'obiettivo di finanziare progetti volti a promuovere, la **rigenerazione urbana sostenibile**, l'inclusione sociale, l'efficienza energetica e l'innovazione digitale.

Nel dettaglio, gli interventi previsti contribuiranno al **rinnovamento, valorizzazione e riconversione di aree o edifici dismessi**, con l'obiettivo, tra l'altro, di migliorarne l'efficienza energetica. Inoltre, sono previsti investimenti volti a promuovere la mobilità sostenibile e digitale, nonché la riqualificazione di spazi urbani e la loro sicurezza, con importanti ricadute per lo sviluppo del tessuto economico e imprenditoriale del Paese. L'operazione di supporto sarà realizzata dalla BEI attraverso gli intermediari finanziari - Equiter, con il Gruppo Intesa Sanpaolo, che gestirà risorse fino a 163,2 milioni di euro, e **Banca Finint**, con **Sinloc S.p.A.**, che avrà a disposizione fino a 108,8 milioni di euro - **individuati l'anno scorso** con una manifestazione di interesse.


Le risorse, di cui il 40% dedicate al Mezzogiorno, verranno distribuite dagli intermediari finanziari sotto forma di prestiti, prodotti equity e/o quasi-equity, sulla base di una valutazione dei progetti, e potranno sostenere le esigenze di capitale circolante e costi di investimento delle imprese. Da *Edilportale*.

CdS : la richiesta di proroga del permesso di costruire sempre prima della scadenza

L'annullamento dell'atto con il quale il comune ha concesso una proroga a una concessione edilizia precedentemente rilasciata «deve essere qualificato - tenuto conto del contenuto del potere in concreto esercitato dal comune - come decadenza del titolo edilizio, ai sensi dell'art. 15 t.u. edilizia, nonché quale esercizio del potere di autotutela sulla pregressa concessione della proroga dei termini». Lo afferma il Consiglio di Stato nella recente pronuncia [n.2757/2023](#) pubblicata il 16 marzo scorso con la quale ha respinto l'appello di un proprietario di un terreno in un comune della provincia di Latina. La vicenda, come ricostruita da Palazzo Spada e dal Tar Latina (n.788/2015), riguarda un intervento per il quale è stata prima chiesta e ottenuta una concessione edilizia, e successivamente chiesta e ottenuta una proroga, per consentire di ultimare i lavori. Dopo la concessione della proroga, un controllo effettuato nel marzo del 2009 dai Carabinieri ha rivelato che i lavori che sarebbero dovuti partire entro il 28 dicembre 2002 non erano mai iniziati. Il comune ha pertanto annullato il provvedimento.

Sia il ricorso al Tar Lazio (Latina), sia l'appello a Palazzo Spada sono stati respinti. I giudici della Quarta sezione del Consiglio di Stato hanno ricordato che «la richiesta di proroga del termine di un permesso di costruire deve essere richiesta prima della scadenza del termine medesimo, per esigenze di chiarezza, di trasparenza e di pubblicità, a garanzia delle parti e, più in generale, dei terzi; la presentazione della richiesta di proroga è infatti funzionale ad evidenziare la sussistenza e la perduranza dell'interesse del privato alla realizzazione dell'intervento programmato, sia nei rapporti con l'Amministrazione che aveva rilasciato il titolo, sia rispetto ai terzi che, per ragioni di *vicinitas*, potrebbero avere un qualche interesse ad opporsi all'altrui iniziativa edificatoria».

Nel caso specifico, concludono i giudici, la concessione edilizia inizialmente rilasciata deve considerarsi decaduta «considerato che, a tal fine, la presentazione di tale istanza (20 maggio 2005) avveniva in un momento di gran lunga successivo alla scadenza del termine per l'avvio dei lavori (28 dicembre 2002)». Peraltro, dagli atti emerge che il nulla osta idrogeologico è stato chiesto il 25 maggio 2005 (cinque giorni dopo la richiesta di proroga della concessione) e l'istanza per il nulla osta sismico è stato chiesto il 28 aprile 2009 (e rilasciato il successivo 6 giugno 2009). Da *NT+*.



Ance Campania

Piazza Vittoria 10
Napoli 80121

TELEFONO:


0817645851

MAIL

info@ancecampania.it

Siamo sul web
ancecampania.it

ANCE | CAMPANIA



ANCE Campania – uffici